Holding e strumenti di tutela del patrimonio

Avv. Marco Di Rito

Prof. Francesco Accettella

Avv. Giorgia Gugliotta

STUDIO LEGALE
&TRIBUTARIO

Pescara, 30 maggio 2024

Premessa: i molteplici strumenti di protezione patrimoniale

- **Le *Holding* (la società semplice)**
- **I patti di famiglia**
- Le fondazioni di famiglia
- L'intestazione fiduciaria
- Il fondo patrimoniale
- **Il *Trust***
- Le polizze assicurative

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

Argomenti

1. La *Holding* e la società semplice
2. I patti di famiglia
3. Il *Trust*

- Nozione di *Holding*
- Vantaggi fiscali
- Attività di direzione e coordinamento
- *Participation Exemption*
- Società non operative
- Comunicazioni all'anagrafe tributaria
- La società semplice: trasferimento delle quote e profili fiscali

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

Nozione

- La *Holding* è una società che detiene partecipazioni di controllo e/o collegamento in altre società
    - imputazione di partecipazioni in società operative in capo a un unico soggetto;
    - gestione di servizi comuni (es. gestione di tesoreria accentrata);
    - protezione del patrimonio immobiliare.

- Distinzione tra:
    - *Holding* «pure» (statiche, dinamiche o miste);
    - *Holding* «industriali» (attività produttiva).

- L'utilizzo dei diversi tipi societari:
    - società di persone: maggiore flessibilità; forme di anonimato;
    - società di capitali: autonomia patrimoniale perfetta, assenza di riservatezza.

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

Vantaggi fiscali

- La *Holding* ha alcuni vantaggi fiscali.
- L'aliquota per le rendite finanziarie (dividendi) delle persone fisiche è oggi del 26% (a titolo di ritenuta d'imposta);
- In caso di *Holding* società di capitali:
    - la base imponibile è rappresentata dai redditi percepiti dalla Holding al netto dei costi di gestione;
    - i dividendi percepiti dalla Holding (utili distribuiti dalle partecipate) sono imponibili solo nella misura del 5%;
    - l'aliquota fiscale ai fini delle imposte dirette (IRES) è del 24%.
- L'imposta di bollo dello 0,2% sugli strumenti finanziari non può eccedere il tetto massimo di 14.000 euro, mentre questo tetto è assente per gli investimenti finanziari delle persone fisiche.
- Si possono sfruttare le opportunità del consolidato fiscale.

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

Attività di direzione e coordinamento

- La riforma del diritto societario del 2003 ha introdotto importanti novità in tema di attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo.
- In particolare, vengono sanzionati gli abusi.
- Art. 2497, c. 1, c.c.:
  - Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento [...].
- Art. 2497, c. 3, c.c.:
  - Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

Attività di direzione e coordinamento

- L'attività di direzione e coordinamento si presume in tutti i casi in cui vi sia una relazione di controllo tra due società, anche su base contrattuale o statutaria.
- Vi sono alcuni obblighi pubblicitari in capo alla società che esercita attività di direzione e coordinamento.
- Art. 2497-*bis* c.c.:
  - La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.
  - Gli amministratori che omettono tali forme di pubblicità sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
  - La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

Participation Exemption (PEX)

- Si tratta dell'esenzione da imposizione, nella misura del 95%, delle plusvalenze realizzate attraverso la cessione di partecipazioni.
- I requisiti, ai sensi dell'art. 87 TUIR, sono i seguenti:
  a) ininterrotto possesso della partecipazione, da parte del cedente, a partire dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione;
  b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
  c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa partecipata in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato [lo si presume per gli stati membri dell'UE];
  d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55.
  - per le partecipazioni nelle *Holding* (società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni), i requisiti di cui alle lettere c) e d) si riferiscono alle società partecipate dalla prima.

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

Società non operative

- Obiettivo: penalizzare le società nate con lo scopo di gestire il patrimonio dei soci e di ottenere i vantaggi fiscali, anziché per lo svolgimento dell'attività d'impresa.
- Si va oltre l'oggetto sociale indicato nell'atto costitutivo.
- Test di operatività (art. 30 legge n. 724/1994):
  - Notevole sproporzione tra la struttura patrimoniale (immobilizzazioni, partecipazioni, crediti) e i ricavi, gli incrementi delle rimanenze e i proventi risultanti dal conto economico (applicazione di coefficienti patrimoniali previsti dalla legge).
- Conseguenze per le società non operative (art. 30 legge n. 724/1994):
  - Tassazione ai fini IRES (con aliquota maggiorata) e IRAP di un reddito minimo presunto, calcolato ricorrendo ad ulteriori percentuali previste dalla legge, da applicarsi ai valori dei beni dell'attivo patrimoniale.
  - Limitazioni nell'utilizzo del credito IVA.
- Vi sono casi di esclusione e di disapplicazione di tale disciplina.

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

Comunicazioni all'anagrafe tributaria

- Art. 10, c. 10, d.lgs. n. 141/2010.
- Gli obblighi delle Comunicazioni all'anagrafe tributaria permangono nei confronti delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati.
- Si tratta di quelle *Holding* che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
- I rapporti da comunicare sono:
  - le partecipazioni;
  - i finanziamenti ricevuti dai soci della *Holding* e quelli effettuati dalla *Holding* alle società partecipate;
  - i prestiti obbligazionari;
  - il rapporto finanziario corrispondente al contratto di tesoreria accentrata, c.d. «cash pooling»;
  - il rilascio di garanzie.

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

La società semplice: trasferimento delle quote

- La società semplice è un tipo societario con il quale non è possibile svolgere attività commerciale e dove i soci rispondono personalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
- Anonimato, flessibilità organizzativa, riduzione di adempimenti e oneri.

- Trasferimento delle partecipazioni sociali:
  - *inter vivos* (art. 2252 c.c.): il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, **se non è convenuto diversamente;**
  - *mortis causa* (art. 2284 c.c.): **salvo contraria disposizione del contratto sociale**, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

- La disciplina è derogabile dai soci.

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

La società semplice: profili fiscali

- La società semplice può produrre redditi di capitale, diversi e fondiari, ma non redditi di impresa.
- Il reddito prodotto viene imputato ai soci proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili (c.d. principio della trasparenza fiscale), indipendentemente dalla effettiva percezione.
- Regime dei dividendi distribuiti a società semplici dopo la legge di bilancio 2018 e dopo il d.lg. n. 124/2019:
    - i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai soci con applicazione del rispettivo regime fiscale (in caso di soci persone fisiche non imprenditori, mediante ritenuta a titolo di imposta del 26%).
- È dubbia l'applicazione alle società semplici della norma che favorisce il passaggio generazionale (art. 3, comma 4-*ter*, T.U.S.: esenzione dall'imposta sulle successioni).

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

Argomenti

1. La *Holding* e la società semplice
2. **I patti di famiglia**
3. Il *Trust*

- Nozione e finalità
- Le parti del contratto
- L'oggetto del contratto
- La liquidazione dei legittimari non assegnatari
- Deroghe: divieto patti successori, azione di riduzione e collazione
- L'impresa famigliare e le diverse tipologie societarie
- Forma del contratto. Impugnazione e scioglimento
- Il trattamento fiscale (cenni)

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

Nozione

- Art. 768-*bis* c.c.:
  - è patto di famiglia il contratto con cui l'imprenditore trasferisce, **in tutto o in parte,** l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie partecipazioni, **ad uno o più discendenti**.
- Peculiarità del contratto:
  - *inter vivos*; endofamiliare; a effetto traslativo immediato.

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

Finalità

- Consentire all'imprenditore in vita di disporre della futura successione della propria impresa.
- Realizzare un duplice obiettivo:
  - prevenire il radicamento di liti ereditarie e la disgregazione di aziende o partecipazioni societarie;
  - assegnare tale complesso di beni a soggetti idonei ad assicurare la continuità gestionale dell'impresa, contemperando simultaneamente il diritto dei legittimari, i quali rinunciano a partecipare alla successione ed alla divisione ereditaria sui beni formanti oggetto dell'azienda o sulle quote sociali.

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

Le parti del contratto

- Soggetti contraenti:
  - Cedente l'azienda o le partecipazioni
    - Imprenditore o socio (anche due coniugi entrambi soci)
  - Assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni
    - Uno o più discendenti (figli o nipoti)
  - Partecipanti obbligatori
    - Coniuge del disponente e i legittimari (536 c.c. ess.)
- Art. 768-*quater* c.c.:
  - al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.
- Art. 768-*sexies* c.c.:
  - all'apertura della successione, il coniuge e gli altri legittimari (***risultanti tali alla morte del disponente***) che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari solo il pagamento della somma corrispondente al valore delle quote di legittima.

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

L'oggetto del contratto

- Sono trasferibili i seguenti **diritti**:
  - diritto di proprietà;
  - diritto di usufrutto;
  - nuda proprietà.

- Sono trasferibili le **partecipazioni che abbiano un contenuto «gestorio»**.

- Non sono trasferibili le partecipazioni detenute a scopo di mero investimento.

- È trasferibile un **ramo d'azienda**, oltre che l'azienda nella sua interezza.

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

La liquidazione dei legittimari non assegnatari

- Art. 768-*quater* c.c.:
  - gli **assegnatari** dell'azienda o delle partecipazioni societarie **devono liquidare gli altri partecipanti al contratto**, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima;
  - i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura;
  - i **beni assegnati** con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, **sono imputati alle quote di legittima loro spettanti**;
  - l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

Deroga al divieto di patti successori e all'azione di riduzione e collazione

- **Deroga espressa** al divieto di patti successori, così come previsto dall'art. 458 c.c.;
- **Eccezione all'azione di riduzione** *ex* art. 533 c.c., attraverso cui i legittimari potrebbero agire in giudizio al fine di ottenere la reintegrazione della quota di legittima nel caso in cui questa fosse compromessa da atti dispositivi del soggetto disponente;
- **Deroga alla disciplina della collazione** *ex* art. 737 c.c., che impone ai coeredi di conferire nell'eredità tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, come previsto dall'art. 768-*quater* c.c.;

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

L'impresa familiare e le diverse tipologie societarie

- Il patto di famiglia deve essere compatibile con le disposizioni in materia di impresa familiare e deve «rispettare» le differenti tipologie societarie.
- **Società di persone:**
  - all'atto di trasferimento delle partecipazioni **debbono partecipare tutti i soci** sia nella s.s. *ex* art. 2252 c.c. sia nella s.n.c. *ex* art. 2293 c.c.;
  - nel caso di s.a.s. si distingue tra quote degli accomandatari (consenso unanime) e accomandanti (maggioranza del capitale).
- **Società di capitali:**
  - liberamente oggetto di atti dispositivi di cessione, fatto salvo il caso di clausole di gradimento, clausole di prelazione o divieti di alienazione negli statuti societari **da verificare in concreto.**

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

La forma del contratto. Impugnazione e scioglimento

- Art. 768-*ter* c.c.:
  - a pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.
  - è opportuna la presenza di testimoni.

- Art. 768-*quinquies* c.c.:
  - il patto può essere impugnato dai partecipanti per vizi del consenso (**opportunità della redazione di una perizia di stima**);
  - l'azione si prescrive nel termine di un anno (deroga).

- Art. 768-*septies* c.c.:
  - il **contratto può essere sciolto o modificato** dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia:
    1) mediante diverso contratto con le medesime caratteristiche;
    2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

Il trattamento fiscale (imposte dirette ed indirette - *cenni*)

- Il trattamento fiscale assumerà diversi connotati a seconda che disponente e assegnatario rivestano la qualifica di **imprenditore o non.**

- Preme dire in tale sede che sia il **trasferimento di partecipazioni** **che quello di azienda** potranno essere fiscalmente neutrali sia per l'assegnatario che per il disponente a determinate condizioni che si potranno approfondire in base ai casi concreti.

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

Argomenti

1. La *Holding* e la società semplice
2. I patti di famiglia
3. **Il *Trust***

- Nozione e finalità
- Schema del trust
- Il fondo patrimoniale e il trust
- Il trust e il vincolo di destinazione
- Possibili ambiti applicativi del Trust
- Il trattamento fiscale (cenni)

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

Nozione e finalità

- **Nozione**: rapporto in virtù del quale un soggetto (trustee/fiduciario), cui sono attribuiti i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario (legal owner) gestisce un patrimonio per uno scopo prestabilito, purché lecito e non contrario all'ordine pubblico.

- **Finalità**: attribuire al trustee un certo patrimonio al fine di conservarlo per restituirlo a determinati destinatari finali, al verificarsi di un dato evento oppure per attribuire vantaggi a soggetti terzi, i cosiddetti beneficiari, al cui esclusivo vantaggio devono dunque essere usati quei poteri.

- **Utilità**: il trust può essere utile non solo per risolvere problemi personali o familiari, ma anche per tutelare varie esigenze degli imprenditori.

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

Schema del trust

- Il disponente **istituisce il trust** indicando lo scopo da perseguire
- Il disponente **nomina il trustee** indicandogli gli scopi da perseguire
- Il disponente **nomina i beneficiari** del trust
- Il disponente può anche **non individuare nominativamente** i beneficiari
- Il disponente di solito **designa anche un protector** o guardiano
- Il disponente **trasferisce al trustee i beni**
- Il **trustee diventa proprietario** dei beni vincolati al trust
- I beni trasferiti al trustee diventano **estranei alle pretese dei creditori** personali
- L'atto istitutivo del trust non deve contenere **previsioni di revocabilità**
- I beni del trust rimangono **separati dal restante patrimonio** personale del trustee

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

Il fondo patrimoniale e il trust

- Il fondo patrimoniale è quella convenzione matrimoniale mediante la quale certi beni vengono destinati a far fronte alle esigenze della famiglia dei coniugi.
- Limiti del fondo
  - può essere stipulato solo da persone coniugate;
  - vige fintantoché dura il matrimonio
  - non ogni bene può essere assoggettato al vincolo del fondo patrimoniale
- A queste "inefficienze" si può "rimediare" con un trust o con un vincolo di destinazione
- Esempi: persone che convivono; coppia di sposi con figli ove avvenga il decesso di uno dei genitori.

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

Il trust e il vincolo di destinazione

- L' articolo 2645-ter, recante la possibilità di istituire il cosiddetto "vincolo di destinazione", ha l'evidente scopo di fare di questo istituto una specie di "trust all'italiana".
- Alcune differenze:
  - il vincolo di destinazione può riguardare solo beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri;
  - un carattere fondamentale del trust è l'affidamento al trustee della proprietà dei beni in trust;
  - la durata costituisce un elemento distintivo importante tra le due fattispecie: il vincolo di destinazione non può superare i novant'anni o la durata della vita della persona fisica che ne risulti beneficiaria, mentre nel caso del trust la durata dipende dalle previsioni della legge regolatrice che ad esso sia applicabile.

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

Possibili ambiti applicativi del Trust

Il trust nel procedimento di separazione coniugale e di divorzio

- Spesso gli ex coniugi "litigano" sulla intestazione dei beni e, per comporre questo dissidio, frequentemente si ricorre all'intestazione ai figli, nella quale entrambi i coniugi trovano "garanzia";
- Tuttavia, in molti i casi, i figli sono ancora minorenni oppure sono comunque inesperti, e quindi non capaci di gestire il patrimonio loro intestato;
- Infine, spesso si tratta di conciliare l'intestazione ai figli con l'esigenza di uno dei genitori di utilizzare stabilmente e tranquillamente i beni in questione (ad esempio abitarvi), e quindi senza subire decisioni dei figli contrastanti con questi obiettivi.

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

Possibili ambiti applicativi del Trust

Trust come forma di tutela di soggetti incapaci

- Il trust ha avuto frequente utilizzo in Italia nel campo della **protezione dei soggetti incapaci** che i famigliari non intendano "esporre" a procedure giudiziarie (la nomina dell' amministratore di sostegno oppure la nomina di un tutore per chi dovrebbe essere interdetto o di un curatore per chi dovrebbe essere inabilitato).
- In tali casi, il trust consiste nel **trasferimento al trustee di un dato patrimonio** affinché i suoi frutti siano destinati alle esigenze di vita del soggetto da proteggere.
- Il disponente può **direttamente individuare** (nello stesso atto istitutivo del trust o in un atto successivo) questi soggetti **oppure conferire al trustee** anche l'incarico di questa individuazione, ad esempio invitandolo a scegliere tra le persone che abbiano concorso, con maggiore intensità, alla cura e all'assistenza dell'incapace.

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

Possibili ambiti applicativi del Trust

Il trust nell'attività imprenditoriale

- Spesso nei rapporti tra imprenditori si pone il problema di risolvere situazioni di **stallo decisionale**.
  - Si pensi al caso in cui alcuni soci si accordino tra loro al fine di concordare in anticipo le strategie di voto nell'assemblea o di concordare la lista dei candidati da eleggere negli organi sociali.
  - Si immagini di istituire un trust nel quale al trustee venga attribuita la proprietà delle azioni, con il mandato di riscuotere i dividendi che ad esse verranno attribuiti e il mandato di esprimere un voto conforme alla decisione assunta congiuntamente dai disponenti.
  - Ma con la previsione che, in caso di mancanza di istruzioni congiunte, il trustee possa votare a sua discrezione, in funzione di quello che ritenga essere l'interesse della società; oppure di promuovere la convocazione di un'assemblea per la messa in scioglimento della società, per il mancato accordo tra i soci

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

Possibili ambiti applicativi del Trust

Il trust e il passaggio generazionale delle aziende

- prima regola: quote di eredità riservate ai legittimari;
- caso 1: **dissidio** o situazione preclusiva di un'armonica trasmissione ereditaria;
- caso 2: imprenditore che si trovi ad avere **figli di età assai diversa** tra loro: alcuni già adulti, alcuni ancora studenti, alcuni ancora in fasce;
- caso 3: situazioni in cui non vi sono tanto da gestire problemi di ripartizione del patrimonio dell'imprenditore, quanto l'individuare un **soggetto idoneo a proseguire l'impresa.**

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

Il trattamento fiscale (cenni)

- **Atto istitutivo del trust:** se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, è assoggettato all'imposta di registro in misura fissa, anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al trust.

- **Trasferimento dei beni ai beneficiari:** gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati ai beneficiari sono soggetti all'imposta favorevole di successione e donazione.

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*

Contatti

Studio Legale e Tributario

Via Masaccio, 26 - Pescara

info@sltassociato.it
marketing&comunicazionesltassociato.it
+347 37 67 067

*Contenuti a cura di **SLT Studio Legale & Tributario.** Diritti riservati. Vietata la loro diffusione, duplicazione e modifica.*